

Bruxelles, 2 febbraio 2015
(OR. en)

Fascicoli interistituzionali:
2013/0024 (COD)
2013/0025 (COD)

5748/15
ADD 2

EF 20
ECOFIN 55
DROIPEN 8
CRIMORG 14
CODEC 127

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	COM (2013) 44 final COM (2013) 45 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - Accordo politico - Dichiarazioni degli Stati membri

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

L'Austria è profondamente preoccupata per il fatto che il testo attuale non aumenta la trasparenza in merito alle informazioni sulla titolarità effettiva necessarie per evitare abusi dei trust a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Vi è un'evidente necessità di istituire registri pubblici dei titolari effettivi proprio nel paese la cui legislazione disciplina una persona giuridica o un trust. Per quanto riguarda le persone giuridiche, il testo attuale (articolo 29) stabilisce che il registro dei titolari effettivi sia situato nel paese la cui legislazione disciplina la persona giuridica. Purtroppo, la stessa disposizione non si applica ai trust (articolo 30).

La formulazione attuale non specifica chiaramente l'ubicazione dei registri dei trust. A nostro avviso, per essere efficaci, tali registri devono essere ubicati nei paesi la cui legislazione disciplina il trust. Qualunque altra ubicazione non contribuirebbe alla finalità di creare maggiore trasparenza, in particolare in quanto nella maggior parte degli Stati membri i trust non sono riconosciuti.

E soprattutto, la formulazione attuale lascia spazio a un'interpretazione estensiva quanto all'applicazione a livello nazionale dell'articolo 30. Vi è un chiaro rischio che gli Stati membri diano interpretazioni diverse della disposizione dell'articolo 30, con la conseguenza che i registri dei titolari effettivi dei trust verrebbero istituiti in alcuni Stati membri e non in altri. Ciò premesso, la formulazione attuale dell'articolo 30 dà libero corso ad abusi, in particolare per quanto riguarda il ricorso ai trust in situazioni transfrontaliere. Inoltre, l'articolo 30, paragrafo 4, impone la registrazione dei titolari effettivi dei trust solo quando un trust "genera obblighi fiscali". È nostra opinione che questa formulazione sia troppo ampia e dia facilmente adito a elusione ed evasione. Per esempio, un'esenzione fiscale per alcuni tipi di trust introdotta da uno Stato membro comporterebbe l'abolizione dell'obbligo di registrare i titolari effettivi di tali trust. Tali conseguenze, intenzionali o non intenzionali, possono compromettere la finalità della disposizione. L'Austria mantiene una posizione fortemente critica sulla formulazione attuale dell'articolo 30 e non la sostiene. Tuttavia, per non mettere a repentaglio un testo di compromesso altrimenti ragionevole, l'Austria può accettare il compromesso politico. Ciononostante, tenuto conto della formulazione attuale dell'articolo 30, l'Austria non vede la necessità di istituire un ufficio registro dei titolari effettivi dei trust in Austria.

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA

La Repubblica ceca, pur accogliendo con favore il compromesso sulle proposte di direttiva e di regolamento AML, deplora che tali atti stabiliscano norme aggiuntive che non corrispondono adeguatamente allo spirito della pertinente raccomandazione del GAFI (n. 11). Tale raccomandazione stabilisce solo un termine minimo di conservazione di tutte le registrazioni necessarie al perseguimento delle attività criminose. Tuttavia, l'articolo 39 della proposta di direttiva AML (e analogamente l'articolo 16 della proposta di regolamento AML) vanifica la ratio e la finalità delle misure di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo fissando la durata massima di conservazione delle registrazioni (10 anni). Questa limitazione della conservazione delle registrazioni è in contrasto con le esigenze dell'azione penale.

Le registrazioni delle operazioni possono essere importanti per le indagini penali relative a reati gravi per i quali il termine di prescrizione arriva a 20 anni nella Repubblica ceca o la prescrizione è assolutamente esclusa come nel caso di reati di terrorismo, (finanziamento del terrorismo compreso). Le indagini relative a tali reati verrebbero dunque in molti casi ostacolate dall'eliminazione di prove.

La Repubblica ceca parte dal presupposto che sia opportuno fissare solo il termine minimo di conservazione delle registrazioni per adempiere alla ratio e alla finalità degli atti in questione. La determinazione della durata massima di conservazione delle registrazioni dovrebbe essere lasciata alla valutazione e alla decisione degli Stati membri, così da assicurare la conformità con il termine di prescrizione per i reati fissato a livello nazionale e con le esigenze dell'azione penale.

DICHIARAZIONE DEL REGNO UNITO

Accogliamo con favore l'accordo raggiunto nei triloghi che si sono tenuti su questi fascicoli e ringraziamo in particolare la presidenza italiana per l'intenso lavoro svolto al fine di conseguire tale accordo entro fine 2014. La direttiva e il regolamento sono intesi ad attuare a livello dell'UE i più recenti orientamenti e raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) in materia di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Attendiamo con interesse il proseguimento delle discussioni con gli Stati membri e la Commissione in ordine al recepimento, anche riguardo alla necessità di assicurare la coerenza con le norme del GAFI, comprese quelle relative alle persone politicamente esposte e alla registrazione dei trust. Il Regno Unito rileva che la direttiva esenta le società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati dalle disposizioni in materia di titolarità effettiva qualora tali società siano già soggette a rigorosi obblighi di comunicazione e trasparenza in relazione alla titolarità nell'ambito della direttiva dell'UE sulla trasparenza. Il Regno Unito continua a ritenere che anche i mercati diversi dai "mercati regolamentati", quale l'AIM, debbano essere esentati se sono soggetti a obblighi di trasparenza analoghi, per prevenire oneri inutili e per motivi di coerenza. Auspichiamo che questo aspetto possa essere riesaminato in futuro, a seguito di opportune azioni e discussioni con la Commissione.

Infine, il Regno Unito ritiene che uno dei fini predominanti della quarta direttiva antiriciclaggio sia legato al settore della giustizia e degli affari interni, sotto forma di cooperazione contro il finanziamento del terrorismo, come precisato dai riferimenti contenuti nel testo agli articoli da 1 a 4 delle decisioni quadro sulla lotta al terrorismo. Il Regno Unito ritiene pertanto che si applichi la clausola di partecipazione in ambito GAI di cui può valersi e che occorra citare nella misura una base giuridica GAI.

DICHIARAZIONE DELLA FRANZIA

1/ Gli attentati subiti a gennaio 2015 dimostrano che è necessario adottare azioni risolutive contro il finanziamento del terrorismo. L'adozione della quarta direttiva sulla lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo e del regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, testi strategici per l'Unione europea, è una di queste azioni.

2/ Perché le nuove norme stabilite da questo pacchetto siano più efficaci occorre mobilitare ulteriori energie intese a:

- i) accelerare il processo di attuazione nazionale di tali norme;
- ii) attribuire adeguati poteri e risorse alle unità di informazione finanziaria degli Stati membri per una piena, completa ed efficace cooperazione nella lotta al terrorismo;
- iii) recepire e attuare concretamente le raccomandazioni della Commissione sul finanziamento del terrorismo in ordine alla valutazione sovranazionale dei rischi condotta a livello di UE, con la quale si dovrebbero in particolare valutare i rischi rappresentati dalle valute virtuali;
- iv) adottare una posizione rigorosa sulla moneta elettronica anonima.

3/ Al Consiglio europeo del 12 febbraio saranno discusse nuove iniziative di lotta al terrorismo e alla radicalizzazione. Riguardo al finanziamento del terrorismo, occorre agire a livello europeo, anche mediante modifiche dei testi giuridici vigenti, se necessario, quali:

- i) ulteriore rafforzamento dei poteri delle unità di informazione finanziaria e della loro cooperazione, che dev'essere efficace, armonizzata e sufficientemente sicura per permettere uno scambio di informazioni sensibili sul finanziamento del terrorismo;
- ii) ulteriore coordinamento tra gli Stati membri che applicano misure di adeguata verifica della clientela sui flussi internazionali verso zone ad alto rischio per la lotta al terrorismo;
- iii) impegno per istituire un sistema UE di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTS), per utilizzare i dati sui trasferimenti internazionali di fondi (sistema SWIFT) nel contrasto del terrorismo, conformemente all'accordo raggiunto con il Parlamento europeo per assicurare la cooperazione a lungo termine con gli Stati Uniti;

- iv) maggiore efficacia del sistema europeo per l'individuazione e il congelamento dei beni dei terroristi, rendendo possibile l'effettivo congelamento amministrativo di tali beni in tutta l'Unione europea;
- v) registri centrali dei conti bancari, che faciliterebbero il lavoro delle unità di informazione finanziaria e la loro cooperazione;
- vi) ulteriore rafforzamento del controllo degli strumenti di pagamento anonimi, rendendo più rigorosi sia i requisiti in materia di informazione su movimenti di oro, trasferimenti di merci e altri tipi di trasferimenti fisici di capitali, sia la regolamentazione in materia di moneta elettronica e monete virtuali.

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO
NEL CONTESTO DELL'APPROVAZIONE
DEL PACCHETTO ANTIRICICLAGGIO (AML)

1/ I recenti attentati a Parigi hanno dimostrato la necessità di adottare azioni risolutive contro il finanziamento del terrorismo. L'adozione della quarta direttiva antiriciclaggio e del regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, testi strategici per l'Unione europea, rappresenta un significativo passo verso una maggiore efficacia in questa lotta.

2/ Perché le nuove norme stabilite da questo pacchetto siano più efficaci occorre promuovere ulteriori sforzi, in particolare intesi a:

- i) accelerare il processo di attuazione nazionale di tali norme;
- ii) rafforzare ulteriormente la cooperazione contro il finanziamento del terrorismo tra le unità di informazione finanziaria (UIF) a livello europeo (per esempio mediante l'azione di consessi europei quali la piattaforma delle UIF);
- iii) affrontare i rischi posti dal finanziamento del terrorismo mediante la valutazione sovranazionale dei rischi condotta a livello di UE, con la quale si dovrebbero in particolare valutare anche i rischi rappresentati dalle valute virtuali.

3/ È della massima importanza che l'azione coordinata a livello internazionale, europeo e nazionale per contrastare il finanziamento del terrorismo sia la più efficace possibile. Il Consiglio e la Commissione esamineranno ulteriori azioni di contrasto al finanziamento del terrorismo nel contesto dell'imminente agenda europea sulla sicurezza. Una prima discussione al riguardo è prevista nella riunione informale del Consiglio europeo del 12 febbraio.
